



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MELI VINCENZO

Nella seduta del 29/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il 23/10/2014, il ricorrente espone di avere stipulato nel 2010 con la resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto, per un lordo di € 30.000,00, rimborsabile in 120 rate, ciascuna di importo pari a € 250,00.

Nel contratto venivano previsti i seguenti oneri:

- interessi per € 6.210,00;
- commissioni dell'intermediario mutuante per € 3.008,61;
- il 10,20% del lordo mutuato per *“provvigioni dovute ai soggetti incaricati dall'istituto mutuante della promozione e del collocamento dei prestiti mediante offerta fuori sede”* per € 3.060;
- premio assicurativo rischio vita per € 432,60.

Il prestito veniva estinto anticipatamente nel mese di settembre 2014, alla rata n. 51, e il ricorrente riceveva, oltre al rimborso degli interessi sulle rate a scadere, un abbuono di € 138,00 per rimborso “commissioni/costi di gestione” e di € 322,33 per rimborso “costo per rischio di credito non maturato”.

Con mail del 2/10/2014 il ricorrente contestava alla resistente il conteggio di chiusura; in particolare chiedeva una ulteriore somma di € 3.594,11, a titolo di rimborso “del premio assicurativo e delle commissioni bancarie pagati anticipatamente e non ancora maturati”. Richiesta che adesso reitera con il ricorso all’ABF.

Con controdeduzioni del 10/02/2015, la resistente dichiara che “*si rende disponibile a riconoscere al ricorrente l’ulteriore somma di € 1.181,90 a titolo di commissioni di intermediazione, calcolata secondo il criterio pro-rata temporis*”. Giunge a tale somma sottraendo dal totale delle “commissioni dell’intermediario mutuante” la quota afferente al “rischio di credito” (ossia l’importo della polizza rischio impiego). In merito alle “commissioni percepite dall’agente”, ammontanti a € 3.060,00, afferma che tale remunerazione attiene ad attività conclusa al momento della stipula del contratto e rappresenta quindi un costo *up front*, come tale non ripetibile. Con riferimento alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, osserva che il costo della polizza del rischio impiego (€ 713,14) è conteggiata nelle commissioni di intermediazione e pertanto ritiene che il ricorrente richieda due volte lo stesso rimborso.

Con nota del 12.12.2014 il ricorrente replica alle controdeduzioni ricostruendo nuovamente l’importo che ritiene dovuto ora pari a € 3.438,86.

La resistente controreplica, confermando la propria posizione.

DIRITTO

In conformità ad un proprio consolidato indirizzo, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia in principio diritto alle restituzioni richieste, dovendosi considerare inderogabili le disposizioni che prevedono il diritto del consumatore a un’equa riduzione del costo complessivo del credito in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, oggi confluite nell’art. 125-sexies del TUB.

Com’è noto, la questione dei rimborsi spettanti al debitore in occasione dell’estinzione anticipata dei finanziamenti concessi contro cessione del quinto o delegazione di pagamento è stata più volte portata all’attenzione dei tre Collegi dell’ABF e, di recente, anche del Collegio di coordinamento (si vedano le Dec. 6167 e 6168/2014). Si è così affermato il diritto del cliente ad ottenere il rimborso, per la parte di finanziamento non goduta, degli oneri cd. *recurring*, ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto, non di quelli cd. *up front*, volti a remunerare prestazioni che si esauriscono al momento della conclusione del contratto. In proposito, si è affermato che, in mancanza di una chiara e congrua indicazione pattizia, le voci di costo elencate nel contratto debbono considerarsi *recurring* e quindi rimborsabili *pro quota* in caso di estinzione anticipata, in osservanza del diritto del finanziato alla trasparenza contrattuale.



Nel caso all'esame, si premette che nel contratto era prevista una clausola palesemente vessatoria, secondo la quale in caso di estinzione anticipata del finanziamento nulla fosse restituibile al finanziato in merito alle commissioni versate all'atto della stipula. Clausola che, ovviamente, non può impedire il riconoscimento al cliente del diritto alle restituzioni, secondo quanto testé esposto.

Con specifico riferimento alle voci di costo, nel testo contrattuale, non è prevista una chiara distinzione tra costi *recurring* e *up front*. In particolare, quanto alle commissioni dell'intermediario mutuante non vi è alcuna evidenza che gli oneri riferiti al "rischio di credito" debbano essere considerati *up front*. D'altro canto, per logica, tale rischio si riduce in caso di chiusura anticipata del prestito. Tale considerazione appare peraltro confermata anche dal rimborso, che la stessa finanziaria resistente ha effettuato in sede di estinzione anticipata, di € 322,33. Dalle controdeduzioni si evince che tale "rischio di credito" si riferisce al costo della polizza "rischio impiego" (di cui il ricorrente allega copia), il cui costo è stato incluso nelle commissioni di intermediazione e non è rappresentato in contratto come costo autonomo. Nel contratto infatti vi è solo a polizza rischio vita per € 432,00. Il riferimento all'agente/mediatore creditizio che ha percepito una commissione pari al 10,20% del lordo mutuato (€ 3.060), a titolo di "provvigioni complessivamente spettanti ai soggetti ..di cui l'intermediario mutuante si avvale", è, inoltre, individuato dal solo timbro apposto sotto la sottoscrizione del prestito.

Alla luce di quanto testé esposto, si riporta una tabella illustrativa delle somme spettanti e dei rimborsi in parte effettuati, tenendo conto che nel contratto si rilevano quindi solo costi assicurativi "rischio vita" per € 432,60 e non i costi dell'ulteriore polizza rischio (pure allegata al ricorso) per € 713,14, il cui costo è come già detto incluso nelle commissioni di intermediazione

TABELLA RIASSUNTIVA metodo pro quota

<i>n. rate del prestito (120) numero rate a scadere n. 69 (n. 51 pagate)</i>	<i>Totale</i>	<i>Rimborso effettuato dalla resistente</i>	<i>Metodo pro/quota</i>	<i>Oneri ancora da retrocedere</i>
<i>Commissioni intermediario mutuante</i>	3.008,61	138+322,33=4 60,33 (in sede di estinzione)	1.729,95	1.269,62
<i>Provvigione agente</i>	3.060		1.759,5	1.759,5
<i>Spese assicurative "rischio vita"</i>	432,60		248,75	248,75
TOTALE				3.277,86



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario dovrà quindi restituire al ricorrente € 3.277,86, oltre interessi al tasso legale dalla data del reclamo a quella del saldo.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 3.277,86, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA